

FONDO NAZIONALE ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L. 431/'98
anno 2020

BANDO PUBBLICO
per la concessione di contributi a sostegno dei canoni di locazione

(Deliberazione Giunta Comunale n.17 del 25/01/2022)

(Determinazione Dirigenziale n.133 del 31/01/2022)

1 – OGGETTO E FINALITA'

Contributi a sostegno dei canoni di locazione - anno 2020.

2 – FONDO STANZIATO

La somma stanziata per l'iniziativa di cui al presente Bando ammonta ad un importo complessivo pari ad euro **€ 69.567,53**. (Finanziamento Regionale € 52.593,01 giusta D.D.R. n.514 del 13.12.2021. Cofinanziamento comunale € 10.518,60 giusta D.G.C. n.17 del 25/01/2022. Riparto Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli € 6.455,92 giusta D.G.R. n. 2135 del 16/12/2021).

3 - DESTINATARI DEGLI INTERVENTI

Possono presentare domanda per l'accesso al fondo i conduttori di immobili ubicati nell'ambito del territorio Comunale, destinati a residenza, con contratto di locazione con validità di registrazione nel 2020, in possesso dei requisiti minimi indicati nel modulo di domanda oltre a quelli riportati di seguito:

- Cittadini italiani o di paesi membri della Comunità Europea che risultino abitualmente domiciliati ovvero cittadini di altri Paesi in possesso di residenza presso il Comune. (Ai fini dell'ammissibilità dei soggetti immigrati, la Corte Costituzionale, con sentenza 166/2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11 comma 13 del D.L. 25.06.2008 n. 112, convertito con modificazioni, nella L. 06.08.2008 n. 133, che consente l'accesso alle agevolazioni di cui all'art. 11 della L. 431/'98, ai soli immigrati residenti nel territorio nazionale da almeno dieci anni o residenti nella regione da almeno cinque anni. Pertanto, fermo restando il possesso degli altri requisiti richiesti per l'accesso alle agevolazioni di che trattasi, la ammissibilità a contributo dei soggetti immigrati non deve più essere subordinata al possesso del requisito della residenza come sopra specificato.)
- Fascia(a) reddito annuo imponibile complessivo dell'anno 2020 (risultante dalla dichiarazione dei redditi 2021) secondo quanto citato dal D.M. del 7/6/99, art. 1, comma 1. Per tale fascia a), il limite massimo di reddito è fissato **in € 13.405,08** rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 14%; Fascia(b) reddito annuo imponibile complessivo, dell'anno 2020 (risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata nel 2021), secondo quanto citato dal medesimo D.M. del 7/6/99 calcolato secondo le modalità di cui all'art. 21 della L. n. 457/78 e successive modificazioni. Per tale fascia b), il limite massimo di reddito è fissato in **€ 15.250,00**, rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 24%;

I destinatari dei contributi sui canoni di locazione anno 2020 potranno essere anche i coniugi separati o divorziati che versano in particolari condizioni di disagio economico – L.R. 15.11.2017 n. 45 art. 6 comma 4 lett. b) aventi i seguenti requisiti:

- genitori separati o divorziati residenti in Puglia da almeno cinque anni;

- disponibilità reddituale inferiore o pari al doppio dell'importo stabilito per l'assegno sociale minimo, determinata da pronuncia dell'organo giurisdizionale di assegnazione della casa familiare e dell'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento all'altro coniuge;
- presenza di figli minori o di figli non autosufficienti ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

Ai sensi dell'art. 2, comma 2 della L.R. n. 45/2017, è escluso dai benefici il genitore che sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per reati contro la persona, tra cui gli atti persecutori di cui al D.L. n. 11/2009, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 38/2009, nonché per i delitti di cui agli articoli 570 e 572 del codice penale.

4 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Nella domanda, a pena di esclusione, dovranno essere rese le seguenti dichiarazioni e presentata specifica documentazione:

- 1) Copia del contratto di locazione con validità di registrazione nell'anno 2020 o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa all'avvenuta registrazione del contratto (dalle quali risulti l'ubicazione dell'immobile, il periodo di registrazione e il canone di locazione, le generalità del conduttore e del locatore). Nell'eventualità in cui nel corso dell'anno 2020, per la conduzione dello stesso alloggio, sia stato rinnovato il contratto di locazione scaduto o, in caso di variazione della residenza anagrafica, sia stato stipulato un nuovo contratto per un altro alloggio, al fine di ottenere il contributo anche per il periodo antecedente alla decorrenza del nuovo contratto, è necessario allegare alla domanda copia di ambedue i contratti di locazione regolarmente registrati.
- 2) Copia della ricevuta di versamento dell'imposta annuale di registrazione (modello F/24) per l'intero anno 2020, oppure copia della documentazione con la quale il proprietario comunica l'applicazione della "Cedolare secca sugli affitti" entrata in vigore il 07.04.2011 (art. 3, comma 11 del decreto legislativo n. 23 del 14.03.2011).
- 3) Autodichiarazione su modello predisposto dall'Ente dalla quale risulti:
 - Cittadinanza;
 - Residenza (solo per i cittadini di Stati non membri della C.E.);
 - Identificativi catastali e di toponomastica dell'immobile;
 - Composizione anagrafica del nucleo familiare con riportate le date di nascita dei componenti e con riportate le generalità di eventuali soggetti a carico dei componenti;
 - Adeguatezza dell'alloggio alle esigenze del nucleo familiare;
 - Eventuale stato di invalidità dei componenti il nucleo familiare con copia del verbale rilasciato dalla Commissione Sanitaria Provinciale Invalidi Civili, attestante la percentuale d'invalidità del soggetto disabile;
 - Che i membri del nucleo familiare non posseggano altri immobili adibiti ad uso abitativo ed adeguati al proprio nucleo familiare nel Comune capoluogo;
 - Che i membri del nucleo familiare non risultino assegnatari di alloggi realizzati con contributi pubblici;

- Che il conduttore non abbia vincoli di parentela o di affinità entro il secondo grado o di matrimonio con il locatore;
- Che, relativamente al nucleo familiare, composto dalla famiglia anagrafica e dai soggetti a carico dei suoi componenti, ai fini IRPEF, relativamente all'anno 2020:
 - a) Non hanno titolarità di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, in tutto il territorio nazionale su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare così come definito all'art. 3 – lett. c) della L.R. n 10/2014, fatto salvo il caso in cui l'alloggio sia accatastato come inagibile oppure esista un provvedimento amministrativo che abbia dichiarato l'inagibilità dell'alloggio;
 - b) Non hanno richiesto, in sede di dichiarazione dei redditi, la detrazione dei redditi d'imposta prevista per gli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale;
 - c) Non hanno beneficiato, per l'anno 2020, della quota destinata all'affitto del **c.d. reddito di cittadinanza** di cui al D.L. 18 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26, e s.m.i. e successive modificazioni ed integrazioni, come stabilito dall'art. 1, comma 5, del decreto ministeriale 12 agosto 2020, ovvero, hanno beneficiato della quota destinata all'affitto del **c.d. reddito di cittadinanza per l'importo pari ad € _____ per l'anno 2020**;
 - d) Non hanno beneficiato di altro contributo pubblico per il sostegno alla locazione **riconcucibile all'emergenza sanitaria da Covid-19 percepito per l'annualità 2020**, ovvero, hanno beneficiato di un contributo pubblico **riconcucibile all'emergenza sanitaria da Covid-19** (Es. partecipazione al bando Fincovid A) di € _____ riferito a n. _____ mensilità del canone 2020;
- Che, per quanto attiene la tipologia edilizia, l'alloggio non sia accatastato in categoria A1, A8 e A9 e non si trovi in zone di pregio così definite da accordi comunali ai sensi dell'art. 2, comma 3 della L. n 431/98 e decreti ministeriali attuativi ma con caratteristiche di edilizia economica e popolare anche per quanto attiene alla superficie utile che risulta di _____mq (la Su non potrà superare 150 mq, per come motivatamente stabilito dalla Giunta Comunale – per **Superficie Utile** si intende la superficie di pavimento di tutti i locali di una unità immobiliare, al netto delle superfici definite nella superficie accessoria (Sa), e comunque escluse le murature, i pilastri, i tramezzi, gli sguinci, i vani di porte e finestre, le logge, i balconi e le eventuali scale interne (Superficie Utile secondo la definizione tecnica uniforme riportata al punto 14 del Regolamento Edilizio Tipo - Regione Puglia, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2250 del 21/12/2017 (B.U.R.P. n. 6 suppl. del 11.01.2018);
- Che, il reddito imponibile complessivo anno 2020 è pari ad Euro _____/___ in lettere euro _____) così determinato, in relazione ad ogni componente del nucleo familiare:
 - a) Per il modello Certificazione Unica 2021 (redditi 2020), nel quadro Dati fiscali, il rigo 1 o il rigo 2;
 - b) Per il modello 730/2021 (redditi 2020), il rigo 11, Quadro 730-3;

c) Per il modello Unico P.F. 2021 (periodo d'imposta 2020) il rigo RN1 del Quadro RN, o il rigo LM8 del Quadro LM (per i contributi minimi) e/o il rigo RD11 del quadro RD.

Vanno inoltre computati gli emolumenti, esclusi quelli non continuativi, quali pensioni e sussidi a qualsiasi titolo percepiti, nonché tutte le indennità, comprese quelle esentasse, fatta eccezione per l'indennità di accompagnamento e l'assegno di cura per pazienti affetti da SLA/SMA e per pazienti non autosufficienti gravissimi (art.3., comma 1, lettera e) della L.R. n. 10/2014, integrato alla L.R. n. 67/2017).

Per chi dichiara reddito ZERO e/o per i casi in cui l'incidenza del canone sul reddito sia superiore all'90%, alla domanda di contributo deve essere allegata (fatta eccezione per i contributi socio-assistenziali esentasse):

- Certificazione dell'assistente sociale che attesti che il soggetto richiedente fruisce di assistenza dei Servizi Sociali del Comune;
oppure
- Dichiarazione relativa alla fonte accertabile del reddito che contribuisce al pagamento del canone;
oppure
- Nel caso in cui il richiedente dichiara di ricevere sostegno economico da altro soggetto, indicazione delle generalità di quest'ultimo e autocertificazione del medesimo che attesti la veridicità del sostegno fornito e l'ammontare del reddito percepito, che deve essere congruo rispetto al canone versato.

Non sarà prevista né applicata la maggiorazione di cui all'art. 2, comma 4, del D.M. del 7/6/1999.

Stante l'introduzione dei nuovi indirizzi forniti dalla Regione Puglia in merito alle cause di esclusione dal contributo, le domande dovranno essere compilate con particolare cura e attenzione da parte dei richiedenti per cui si raccomanda che le stesse siano preliminarmente verificate, specie per quanto attiene la responsabilità, anche penale, delle dichiarazioni rese, da consulenti commercialisti, tributaristi, tecnici dell'edilizia, CAF, sindacalisti, di fiducia dei proponenti, avvertendo che, in caso d'incompletezza della domanda l'Ufficio istruttore non potrà chiedere integrazione dei documenti o precisazioni ma dovrà istruire le pratiche per come pervenute, accogliendole o rigettandole in caso di mancanza documentale o d'imprecise o lacunose o contraddittorie dichiarazioni.

Le domande dovranno essere inviate via pec al seguente indirizzo : protocollo.comune.taviano@pec.rupar.puglia.it (o presentate presso l'Ufficio Protocollo del Comune nei soli orari di apertura al pubblico) entro il termine del

28/02/2022.

Le domande, scaricabili dal Sito WEB del Comune di Taviano www.comune.taviano.le.it, devono essere compilate utilizzando ESCLUSIVAMENTE l'apposito modulo.

5 – CONTROLLI

Ai fini dell'ammissibilità al contributo dei concorrenti, il Comune esegue tutti i controlli previsti dalla normativa vigente verificando, su un campione del 10% (dieci per cento) delle domande ammesse a contributo, con estrazione a sorte in

seduta anche non pubblica, l'attendibilità delle dichiarazioni rese dai richiedenti e, in caso di mendaci dichiarazioni, provvede alla denuncia all'autorità giudiziaria, sospendendo e revocando l'erogazione del contributo.

Chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

6- CUMULO DEI BENEFICI

I contributi concessi non sono cumulabili con:

- la quota destinata all'affitto del c.d. reddito di cittadinanza di cui al D.L. 28 gennaio 2019, n.4 convertito, con modificazione, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e s. m.i. convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26, e s.m.i. e successive modificazioni ed integrazioni, come stabilito dall'art. 1, comma 5, del decreto ministeriale 12 agosto 2020. Pertanto la quota destinata all'affitto percepita nel corso dell'anno 2020, sarà portata **in diminuzione** del contributo da concedere ai soggetti ammessi al beneficio. **Ove non sia possibile individuare la quota destinata all'affitto percepita nell'anno 2020 da parte dei richiedenti il beneficio, il Comune, successivamente alla erogazione dei contributi, comunicherà all'INPS la lista dei beneficiari ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto.**
- ogni altro contributo pubblico per il sostegno alla locazione riconducibile all'emergenza sanitaria da Covid-19 percepito per l'annualità 2020 (Es. partecipazione al Bando Fincovid A), in relazione ai soli mesi per i quali si è percepito l'eventuale beneficio. In tal caso al contributo da concedere sarà portata **in diminuzione la quota del contributo percepita.**

7 - OBBLIGO DEI SOGGETTI DESTINATARI DEI BENEFICI

Tutti i beneficiari del presente bando hanno l'obbligo di comunicare, con ogni debita tempestività, qualsivoglia variazione alle condizioni autocertificate nella domanda.

8 - ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E FORMAZIONE DELL'ELENCO DEGLI AVENTI DIRITTO

A seguito della valutazione delle istanze, l'Ufficio incaricato stilerà l'elenco degli aventi diritto che sarà approvato con determinazione dirigenziale pubblicata sul Sito del Comune di Taviano. Pertanto, alla suddetta pubblicazione non seguiranno comunicazioni scritte ai beneficiari.

9 – MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

L'effettiva erogazione del contributo, a seguito del trasferimento al Comune dei fondi assegnati dalla Regione Puglia, è subordinata alla verifica della regolarità dei versamenti effettuati in favore dell'Ente Comune per tassazione, imposte e tributi, da parte del Responsabile del Settore Servizi Finanziari che è autorizzato a trattenere, per intero o anche solo parzialmente, il contributo assegnato in caso di morosità del beneficiario.

Il Comune fisserà l'entità dei contributi applicando un principio gradualità – tenendo nella dovuta considerazione situazioni di particolare debolezza sociale –

allo scopo di favorire i nuclei familiari con redditi bassi con elevata incidenza del canone.

L'erogazione del contributo avverrà con accredito diretto su IBAN del soggetto richiedente (o in via residuale mandato emesso presso la Tesoreria Comunale);

10 – ALTRE DISPOSIZIONI

I dati forniti sono coperti da segreto d'ufficio e garantiti dal D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali). Saranno pertanto utilizzati unicamente per la formazione dell'elenco degli aventi diritto e per l'erogazione dei contributi.

11 – INFORMAZIONI

Per ulteriori informazioni, gli interessati possono rivolgersi agli Uffici Responsabili del procedimento **per via telefonica o previo appuntamento ai seguenti numeri: 0833916221 – 0833916215.**